

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 30/06/2025

FATTO

La ricorrente, titolare di due contratti di prestito rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento a valere sul medesimo emolumento - stipulati in data 18 gennaio 2017 (n. ***689) e 14 febbraio 2018 (n. ***276), nonché estinti anticipatamente in base ai rendiconti emessi dalla convenuta, rispettivamente, in data 14 febbraio 2020 e 25 ottobre 2021 - lamenta il diniego al rimborso dei costi dei finanziamenti corrisposti in unica soluzione in fase di somministrazione del capitale e non maturati. Insoddisfatta dell'esito del reclamo, con ricorso all'Arbitro l'istante chiede di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione divenuti privi di giustificazione causale, da calcolarsi in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, quantificati in complessivi € 895,75 con riferimento al contratto n. ***689 ed € 957,63 in relazione al rapporto n. ***276, oltre interessi legali; in subordine chiede che le voci di costo up-front vengano rimborsate secondo il criterio della "curva degli interessi". Il ricorrente invoca altresì: la retrocessione delle rate "eventualmente versate in data successiva all'estinzione" o, comunque, in eccedenza; la refusione delle spese di assistenza professionale nella misura di euro 200,00.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alle istanze della ricorrente deducendo: la chiara indicazione nel prospetto informativo (mod. IEBCC) allegato al contratto, di tutti i costi up-front e recurring applicati al finanziamento; che lo schema tariffario adottato è coerente con la disciplina dettata dall'art. 6-bis, comma 3, lett. b),



d.P.R. n. 180/50; che le spese di istruttoria e gli oneri di distribuzione non sono rimborsabili in quanto non soggetti a maturazione nel tempo. A tale ultimo riguardo, la resistente richiama i principi espressi dalla CGUE con la sentenza del 09/02/2023, resa nella causa C-555/21, alla stregua dei quali dovrebbe ritenersi escluso il diritto alla riduzione esteso ai costi up front in caso di estinzione anticipata dei prestiti concessi ai consumatori. L'intermediario eccepisce, altresì: il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al capo della domanda concernente il rimborso delle provvigioni corrisposte alla rete esterna; l'infondatezza della domanda di rimborso afferente le presunte rate versate in eccedenza, non risultando somme a credito del ricorrente a tale titolo; la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica nel procedimento ABF. Conclude chiedendo all'Arbitro di dichiarare il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La ricorrente invoca la tutela dell'Arbitro affinché disponga a carico dell'intermediario convenuto la restituzione, pro quota, dei costi applicati a due finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento anticipatamente estinti rispetto alla scadenza pattuita, ex art. 125-sexies, Tub.

In argomento il Collegio rammenta il proprio costante indirizzo a mente del quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato orientamento, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF



Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Operate queste premesse, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”). Il delineato contesto giuridico in cui la vertenza si inserisce trova conferma nell’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che in sede di erogazione del prestito n. ***689, l’intermediario ha posto a carico della cliente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: € 300,00 a titolo di spese di istruttoria; € 1.224,72 a titolo di oneri di distribuzione; € 679,06 a titolo di commissioni di gestione. Con riguardo al finanziamento n. ***276, similmente risultano trattenuti: € 500,00 a titolo di spese di istruttoria; € 1.116,00 a titolo di oneri di distribuzione; € 1.490,00 a titolo di commissioni di gestione

Dalla documentazione agli atti si evince che il finanziatore ha decurtato dal debito residuo liquidato in sede di estinzione di ambedue i prestiti gli importi di € 339,53 ed € 882,96 spettanti al cliente a titolo di commissioni di gestione, calcolati (pro-rata) in proporzione lineare al periodo di dilazione non usufruito. Rispetto alle ulteriori voci di costo, il tenore delle clausole determinative delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione evidenzia la chiara natura up front di dette componenti, che remunerano attività chiaramente descritte in ciascun contratto prodromiche alla conclusione degli stessi (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 13633/2023; 11843/2023; 6552/2023); sicché, alla stregua delle normative e dei principi di diritto sopra enunciati, detti costi devono essere restituiti al ricorrente per la parte residua, da calcolarsi – in mancanza di una valida previsione pattizia sul punto – adottando il criterio suppletivo della *curva degli interessi*, tenuto conto del più breve periodo di ammortamento dei finanziamenti estinti in corrispondenza della 36^{ma} rata su n. 72 complessive (CQS n. ***689) e della 44^{ma} rata su n. 108 (DP n. ***689). In proposito – disattendendo l’argomentazione di contrario avviso sostenuta dalla convenuta – alcuna rilevanza può essere attribuita (ai fini del riconoscimento del diritto del cliente alla riduzione degli oneri del finanziamento estesa ai costi istantanei) alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE (9 febbraio 2023, C-555/21. cit.), avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)” (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sez. I, sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021 R.G.). Del pari non può essere apprezzata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla resistente in relazione al ristoro della quota parte degli oneri di intermediazione, trattandosi di costo del credito che concorre al computo del TAEG valorizzato in contratto, soggetto a riduzione pro quota ai sensi dell’art. 125-sexies, TUB (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 23783/2018).

Di conseguenza alla ricorrente spetta il rimborso dell’importo complessivo di € 995,00 a valere sui due contratti, secondo quanto evincibile dalle tabelle sottostanti elaborate con dettaglio di voci:



(CQS n. ***689)

durata del finanziamento ▶	72
rate scadute ▶	36
rate residue	36

TAN ▶	3,70%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	50,00%
- in proporzione alla quota	26,27%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 150,00	€ 78,81	○		€ 78,81
○	oneri di distribuzione (up front)	€ 1.224,72	€ 612,36	€ 321,73	○		€ 321,73
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 679,06	€ 339,53	€ 178,38	○	€ 339,53	€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 401
interessi legali						si	▼

(DP n. ***276)

durata del finanziamento ▶	108
rate scadute ▶	44
rate residue	64

TAN ▶	3,30%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,26%
- in proporzione alla quota	36,73%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 500,00	€ 296,30	€ 183,66	○		€ 183,66
○	oneri di distribuzione (up front)	€ 1.116,00	€ 661,33	€ 409,94	○		€ 409,94
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.490,00	€ 882,96	€ 547,32	○	€ 882,96	€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 594
interessi legali						si	▼

Sull'ammontare complessivamente ripetibile vanno riconosciuti gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfo.

L'istanza concernente il ristoro delle rate "eventualmente" versate in eccedenza non può essere accolta in quanto priva di elementi probatori (arg. ex art. 2697, cod. civ.).

Non meritevole di accoglimento si palesa la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale, quale voce di danno emergente reclamata dalla ricorrente, potenzialmente risarcibile secondo le regole di diritto comune ove consti un comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia. Nel caso in esame, tuttavia, non constano evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4580/2025, cit.).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 995,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI